



COMUNE DI TARANTO

SERVIZI EDUCATIVI, UNIVERSITA' E POLITICHE GIOVANILI

Lettera di invito / Disciplinare procedura di gara per l'affidamento del
"Servizio centri estivi anno 2023 – Apertura mese di agosto asili nido comunali"

CIG: **9938952AA5**

CUP: **E59G23000070001**

RUP: Dott. Stefano Argento

Sommario

PREMESSA.....	3
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	4
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	6
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	7
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	10
5. REQUISITI GENERALI	11
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	11
7. AVVALIMENTO.....	13
8. SUBAPPALTO	14
9. GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA.....	14
10. SOPRALLUOGO	15
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	15
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA ...	15
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO	16
14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	17
15. OFFERTA TECNICA	21
16. OFFERTA ECONOMICA	21
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	22
18. COMMISSIONE GIUDICATRICE	26
19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	26
20. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	27
21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	27
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	28
23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	28
24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	29
25. CODICE DI COMPORTAMENTO	30
26. ACCESSO AGLI ATTI.....	30
27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	30
28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	30

PREMESSA

Con Determina N. Reg. Generale 5250 del 30/06/2023, questa Amministrazione ha determinato di affidare il **“Servizio centri estivi anno 2023 – Apertura mese di agosto asili nido comunali”**

L'affidamento del servizio de quo sarà eseguito attraverso procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. B) della Legge n. 120 del 11.09.2020, tramite mercato elettronico RDO APERTA (ME.PA.).

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice, la presente procedura negoziata, senza bando, è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo <https://www.acquistinretepa.it> e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. B) della Legge n. 120 del 11.09.2020, tramite mercato elettronico (ME.PA.), con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 44, 52, 58, 63 e 95 del Codice.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto:

- di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 95, comma 12, del Codice;
- di non procedere all'aggiudicazione qualora accerti che l'offerta non soddisfi gli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del Codice;
- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- di non aggiudicare qualora nessuna offerta risulti idonea in relazione all'oggetto del contratto, come previsto dall'art. 59 commi 3 e 4 del Codice;
- di sospendere, annullare, revocare, re-indire o non aggiudicare la procedura in oggetto;
- di non stipulare, motivatamente, il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.

L'Ente si riserva pertanto la facoltà di sospendere, modificare e annullare la presente procedura, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta.

Per quanto non espressamente indicato nella presente lettera di invito / disciplinare si rinvia al capitolato.

Il luogo di svolgimento dell'appalto è il Comune di Taranto (codice NUTS: ITF43)

CIG. 9938952AA5 – CUP: E59G23000070001

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è il **Dott. Stefano ARGENTO** – Responsabile del Servizio **“Risorse Finanziarie – Centro di Costo – Gestione Gare”** della Direzione Servizi educativi, Università e Politiche giovanili.

Costituisce oggetto del presente appalto l'affidamento del **“Servizio centri estivi anno 2023 – Apertura mese di agosto asili nido comunali”**.

La procedura sarà svolta prevedendo un unico lotto, al fine di garantire l'organizzazione e la gestione omogenea ed unitaria dei servizi richiesti.

Il servizio da espletare nel mese di agosto 2023 presso gli Asili Nido comunali, prevede che lo stesso sia garantito in 4 strutture asilari e più precisamente come di seguito indicato:

- Asilo Nido Del Vasto, Scesa Vasto (posti max disponibili n. 25);
- Asilo Nido Bruno Ciari, via Campania (posti max disponibili n. 30);
- Asilo Nido Magicondo, via Lago D'Arvo (posti max disponibili n. 25);
- Asilo Nido Madonna di Fatima, via Madonna di Fatima (Talsano) (posti max disponibili n. 30);

L'orario di funzionamento previsto per il servizio di cui trattasi sarà articolato per un numero di ore giornaliere pari a 5 ore (dalle ore 08.00 alle ore 13.00 - il numero di ore e l'orario, nonché le sedi degli asili nido comunali potranno subire variazioni) dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi nel giorno di ricorrenza della festa Patronale.

Il servizio de quo presso gli Asili Nido comunali, prevede come finalità le attività di **cura, assistenza e educazione dei bambini** nella fascia di età **0-3 anni**.

Il servizio dovrà espletarsi secondo il sistema organizzativo attuato presso le strutture asilari sotto le indicazioni impartite dalle coordinatrici scolastiche. A titolo esemplificativo e non esaustivo le attività vengono di seguito riportate:

- accogliere i minori al mattino;
- provvedere alle cure di base attraverso compiti pratici, come lavare i piccoli, vestirli e dar loro da mangiare;
- stimolare lo sviluppo sociale ed educativo dei minori affidati;
- contribuire a creare un ambiente sicuro e stimolante dove i piccoli possono imparare e giocare.
- pulizia e sanificazione degli ambienti;

L'appalto dovrà essere eseguito in conformità ai "criteri minimi ambientali (o CAM) per ciò che concerne l'attività di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene" contenuti nel decreto del 29 gennaio 2021 del Ministero dell'ambiente (oggi Ministero della transizione ecologica), pubblicato sulla GURI n. 42 del 19 febbraio 2021 e alle principali norme ambientali che disciplinano i prodotti e servizi oggetto dell'appalto.

Servizio di refezione. All'aggiudicatario sarà richiesta la gestione ed organizzazione del servizio di refezione, comprensivo della colazione, del pranzo e della merenda.

Il personale dell'aggiudicatario dovrà provvedere alla preparazione di quanto sopra, alla consegna ed al ritiro dei carrelli portavivande dalle sezioni alla cucina.

Si specifica che il servizio di refezione dovrà rispettare i parametri stabiliti nel capitolato di refezione scolastica della Direzione Servizi Educativi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano di seguito le nome ai quali si dovrà attenere il personale addetto:

- Ordinativo, stoccaggio e Controllo (regolamento CE 178/02) delle derrate alimentari;
- Conservazione e smaltimento dei pasti avanzati, ai sensi del protocollo H.A.C.C.P.;
- Riordino, pulizia, sanificazione e manutenzione dei locali cucina, dispensa e delle relative attrezzature;
- Differenziazione e smaltimento dei rifiuti;
- Licenze autorizzazioni ed obblighi normativi;
- Controlli sulla produzione e l'esecuzione qualitativa del servizio.

L'appalto dovrà essere eseguito in conformità ai "criteri minimi ambientali (o CAM) per ciò che concerne l'attività di refezione scolastica e per la fornitura di derrate alimentari" contenuti nel decreto del 10 marzo 2020 del Ministero dell'ambiente (oggi Ministero della transizione ecologica), pubblicato sulla GURI n. 90 del 4 aprile 2020

La sede di espletamento dei servizi offerti sarà individuata al momento dell'avvio del servizio tra le sei strutture asilari gestite direttamente da questo Ente.

L'appaltatore si riserva di effettuare variazioni della sede assegnata a ciascuna unità tenendo in considerazione le differenti esigenze delle strutture.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi

atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare;

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile sempre e la partecipazione alla procedura di cui all'oggetto è consentita agli operatori economici invitati dalla data di pubblicazione della stessa sulla piattaforma alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica necessaria per l'espletamento della stessa sulla piattaforma telematica del ME.PA. raggiungibile dal link: <https://www.acquistinretepa.it/>.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma ME.PA.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene mediante proprie credenziali o il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) schema di istanza di partecipazione;
- b) documento di gara unico europeo in formato elettronico;
- c) istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa che potrà essere reperita direttamente dal sito www.acquistinretepa.it;
- d) patto di integrità delle imprese concorrenti ed appaltatrici degli appalti del Comune di Taranto;
- e) PassOE, il documento che attesta che l'OE può essere verificato tramite AVCPASS;
- f) Ricevuta attestante il pagamento del contributo ANAC per l'Operatore Economico;
- g) schema per la presentazione dell'offerta economica;
- h) dichiarazioni integrative al DGUE.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e sulla Piattaforma www.acquistinretepa.it (ME.PA)

Si specifica che la commistione tra i contenuti di carattere tecnico ed economico scaturente da un'eventuale confusione dei documenti propri delle buste tecnica ed economica ovvero l'anticipata conoscenza nella fase amministrativa del contenuto dell'offerta tecnica od economica o nella fase tecnica dell'offerta economica costituiscono causa di esclusione dalla gara.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro il giorno **11/07/2023 alle ore 10.00**, in via telematica utilizzando **esclusivamente** la sezione dedicata della piattaforma telematica (ME.PA.).

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma <https://www.acquistinretepa.it>.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono **esclusivamente** tramite la Piattaforma.

È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative:

- a) all'aggiudicazione;
- b) all'esclusione;
- c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto;
- d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario;
- e) all'attivazione del soccorso istruttorio;
- f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala;
- g) alla richiesta di offerta migliorativa;

avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto al fine di garantire l'organizzazione e la gestione omogenea ed unitaria dei servizi richiesti.

Di seguito si riporta il quadro economico della procedura:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO		
QUADRO A: STIMA COSTO DEL SERVIZIO		
A.1	Costo stimato del servizio per il centro estivo da eseguire presso gli asili nido comunali agosto 2023	€ 66.633,33
<i>TOTALE PARZIALE "A"</i>		€ 66.633,33
QUADRO B: SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA da applicare al punto A.1 al 5%	€ 3.331,67
B.2	Contributo ANAC	€ 35,00
<i>TOTALE PARZIALE "B"</i>		€ 3.366,67
TOTALE GENERALE		€ 70.000,00

L'importo presunto dell'affidamento del servizio posto a base di gara ammonta ad € **66.633,33** oltre Iva come previsto per legge.

Non sono previsti rischi da interferenze e pertanto non si necessita di redazione del DUVRI ai sensi del D. Lgs. 81/2008, di conseguenza, gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze sono pari ad Euro 0,00 (zero/00). L'operatore economico, nel formulare l'offerta economica, potrà indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il servizio dovrà essere garantito con il seguente numero di risorse umane:

- figura professionale di coordinatore e responsabile amministrativo per un totale di ore quantificate in circa 240,00;
- figura professionale di educatore professionale per un totale di ore quantificate in circa 1.945,00;
- figura professionale di ausiliario per un totale di ore quantificate in circa 860,00;
- figura professionale di cuoco per un totale di ore quantificate in circa 216,65.

Il servizio verrà contabilizzato in funzione delle ore effettivamente espletate che non dovranno comunque essere superiori alle suddette ore quantificate.

L'appaltatore dovrà garantire, al fine del mantenimento dei livelli di servizio, le sostituzioni del personale assente, anche per un solo giorno, per malattia, ferie ed altre cause di forza maggiore, con operatori che abbiano, almeno, i medesimi titoli di studio e/o qualifiche professionali ed esperienza lavorativa di quelli sostituiti. Le eventuali sostituzioni o modificazioni, anche di un giorno, dovranno essere comunicate in forma scritta alla stazione appaltante.

L'appaltatore deve garantire la piena e pronta disponibilità di operatori supplenti in sostituzione dei titolari, con le medesime caratteristiche professionali ed in possesso dei requisiti previsti per i titolari, allo scopo di consentire in qualunque momento le necessarie sostituzioni degli operatori assenti.

L'appalto è finanziato con fondi erogati nell'ambito delle attività socio-educative a favore dei minori finalizzate al potenziamento dei Centri estivi, attraverso l'istituzione presso lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia.

In caso di diminuzione l'aggiudicatario non potrà vantare alcuna pretesa nei confronti del Comune, a qualunque titolo. Nel caso in cui il Comune, nel corso della durata del contratto, fosse autorizzato ad attivare posti aggiuntivi nell'ambito della medesima o altra tipologia di servizi, l'aggiudicatario dovrà integrare nella gestione i posti aggiuntivi.

Il Comune si riserva il diritto di interrompere o ridurre in qualsiasi momento una o più delle attività di cui alla presente procedura e di conseguenza ridurre l'importo da trasferire all'aggiudicatario in conseguenza di interruzione o riduzione dei fondi stanziati o per altra ragione motivata.

Il Comune si riserva il diritto di interrompere o ridurre in qualsiasi momento una o più delle attività di cui alla presente procedura qualora

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., la stazione appaltante si riserva la possibilità, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

3.1 DURATA

Il presente affidamento avrà durata di circa 23 giorni lavorativi nel periodo di agosto 2023, salvo esaurimento dell'importo contrattuale antecedentemente alla data presunta di scadenza, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o di consegna anticipata dei servizi.

Si specifica che la sopra menzionata durata, potrebbe subire una variazione in diminuzione laddove vi sia un eventuale esaurimento dell'importo contrattuale antecedentemente alla data presunta di scadenza.

In caso di diminuzione l'aggiudicatario non potrà vantare alcuna pretesa nei confronti del Comune, a qualunque titolo. Nel caso in cui il Comune, nel corso della durata del contratto, fosse autorizzato ad attivare posti aggiuntivi nell'ambito della medesima o altra tipologia di servizi, l'aggiudicatario dovrà integrare nella gestione i posti aggiuntivi.

Il Comune si riserva il diritto di interrompere o ridurre in qualsiasi momento una o più delle attività di cui al presente Capitolato e di conseguenza ridurre l'importo da trasferire all'aggiudicatario in conseguenza di interruzione o riduzione dei fondi stanziati o per altra ragione motivata.

L'Ente non prevede ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., la facoltà di prorogare il servizio in quanto l'affidamento è subordinato al periodo imposto per l'erogazione dei suddetti fondi.

Il Comune si riserva il diritto di interrompere o ridurre in qualsiasi momento una o più delle attività di cui al presente Capitolato e di conseguenza ridurre l'importo da trasferire all'aggiudicatario in conseguenza di interruzione o riduzione dei fondi stanziati sia nell'ambito della misura di finanziamento e sia nel bilancio comunale o per altra ragione motivata.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., la stazione appaltante si riserva la possibilità, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

3.2 OPZIONI E RINNOVI

La procedura de quo **non prevede opzioni e rinnovi** in quanto strettamente legati ai termini previsti dal decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, che prevede, all'articolo 42 (Istituzione di un Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori) l'istituzione presso lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per

le politiche della famiglia, nell'ambito dei fondi finalizzate al potenziamento dei Centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività in favore dei minori.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Si precisa che, non essendoci una distinzione tra prestazione principale e secondaria, è consentita la partecipazione di soli raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale, a norma dell'art. 48 comma 2 D.Lgs. 50/2016.

5. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

Gli Operatori economici devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti sono caricati sulla Piattaforma o in fase di presentazione della domanda o in fase di comprova degli stessi.

La mancata comprova dei requisiti dichiarati, determinerà l'esclusione dalla partecipazione alla gara e l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituiscono requisiti di idoneità:

a) iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Non richiesto.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

È richiesto all'operatore economico come requisito l'esecuzione di servizi analoghi eseguiti direttamente nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse della procedura in oggetto non inferiore all'importo del contratto da stipulare.

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio:

- un elenco di servizi/forniture analoghi a quelli oggetto della presente procedura di importo complessivo minimo pari all'importo del contratto da stipulare.

La comprova del requisito, è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;

- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

N.B.: La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'articolo 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

L'operatore economico che non ha la possibilità di ottenere la predetta documentazione entro il termine richiesto, per causa a sé non imputabile, può presentare altri mezzi di prova idonei a dimostrare che le misure di garanzia della qualità soddisfano le norme di garanzia richieste.

È richiesto altresì dichiarazione dell'operatore economico con l'elenco delle attrezzature tecniche, del materiale e dell'equipaggiamento adeguate alla prestazione di servizio e all'entità dell'appalto.

La comprova del requisito è fornita mediante il registro dei beni ammortizzabili; contratti di locazione finanziaria e/o noleggio e relative fatture, registro IVA.

6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui alla lettera a) deve essere posseduto:

a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;

b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

Il requisito dell'elenco dei servizi/forniture analoghi di cui al precedente punto 6.3 lettera g) deve essere posseduto, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

Si precisa che, non essendoci una distinzione tra prestazione principale e secondaria, è consentita la partecipazione di soli raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale, a norma dell'art. 48 comma 2 D.Lgs. 50/2016.

6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1. lettera

a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, devono essere posseduti:

1. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

2. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria **entro 10 (dieci) giorni** decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8. SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., cui espressamente si rinvia. Il subappalto deve essere autorizzato dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii..

In caso di subappalto il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando le parti dell'appalto che intende subappaltare.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. *visto che trattasi di contratto avente ad oggetto servizi ad alta intensità di manodopera e di conseguenza la prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario.*

In caso di subappalto l'Appaltatore resta responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente capitolato. L'Appaltatore rimane responsabile, in solido con il subappaltatore, dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei confronti dei dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Il soggetto subappaltatore, se interessato alla eventuale gestione dei servizi sugli impianti, deve possedere i requisiti di cui alla L. 37/08 da comprovare all'atto della richiesta di autorizzazione al subappalto.

9. GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

In sede di partecipazione alla procedura di gara l'operatore economico è esentato dal presentare cauzione provvisoria, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 120 del 2020.

L'operatore economico aggiudicatario, per la sottoscrizione del contratto, dovrà costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 e dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Tale cauzione è prestata a garanzia di ogni adempimento dell'Ente attuatore assunto con la sottoscrizione del contratto, con facoltà di rivalsa del Comune per ogni e qualsiasi inadempienza contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della prestazione. Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa costituente cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- l'obbligo di pagare le somme richieste a semplice richiesta dell'amministrazione ed entro il termine di quindici giorni, per l'intera durata del contratto;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile.
- La garanzia relativa alla cauzione definitiva dovrà avere validità pari alla durata del contratto stipulato per l'esecuzione del servizio.

Ove non esistano contestazioni formali fra le parti, la cauzione prestata sarà svincolata alla conclusione del rapporto dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio.

La cauzione definitiva è svincolata con le modalità e i limiti di cui al predetto art.103 del D. Lgs 50/2016.

Nel caso in cui il deposito cauzionale subisse riduzioni a seguito di incameramento parziale di somme da parte del Comune, l'Ente attuatore deve provvedere al reintegro entro 15 giorni.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

10. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è facoltativo e l'eventuale visione dei luoghi relativi all'esecuzione del servizio dovrà essere effettuata da parte del titolare o legale rappresentante della Ditta, o procuratore speciale munito di procura da cui lo stesso trae i poteri di firma o soggetto da questi incaricato e munito di atto di delega, è indispensabile ai fini della formulazione dell'offerta.

I sopralluoghi potranno essere effettuati, previa prenotazione concordata con il RUP fino a 3 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Al termine del sopralluogo verrà rilasciata la corrispondente attestazione.

La richiesta di sopralluogo dovrà pervenire a mezzo PEC all'indirizzo:
servizieducativi.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

Ogni soggetto potrà effettuare il sopralluogo per una sola Impresa.

Qualora trattasi di partecipazione da parte di Raggruppamento temporaneo, la presa visione dei luoghi dovrà essere effettuata da un rappresentante dell'impresa mandataria/capogruppo.

Il sopralluogo è facoltativo e la mancata effettuazione dello stesso non comporterà l'esclusione dalla procedura di gara.

Le ditte **potranno** effettuare un sopralluogo, tale possibilità resta comunque facoltativa per il fornitore.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 , art. 2 p.to a) per le gare pubblicate dal 1° aprile 2023 prevede, in funzione dell'importo della procedura di gara de quo, che gli operatori economici sono esenti dalla quota per in contributo a favore dell'ANAC.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma Telematica Me.PA.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta dovrà pervenire entro e non oltre le ore **10:00 del 17/07/2023** a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'“OFFERTA” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;

- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma o caricati sulla stessa dalla Stazione Appaltante.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

I documenti a comprova dei requisiti di partecipazione possono essere presentati in lingua italiana, in tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale

dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Gli operatori economici dovranno presentare le offerte secondo le modalità previste nel mercato elettronico (MePA) ed in accordo con le seguenti indicazioni:

“Documentazione amministrativa”

All'interno della sezione documentazione amministrativa, l'operatore economico dovrà inserire, pena l'esclusione, la seguente documentazione sottoscritta con firma digitale:

- istanza di partecipazione ed eventuale procura;
- capitolato speciale descrittivo e prestazionale firmato per accettazione;
- DGUE;
- patto di integrità delle imprese concorrenti ed appaltatrici degli appalti del Comune di Taranto
- dichiarazione di impegno di un fideiussore definitiva;
- documentazione in caso di avvalimento;
- documentazione per i soggetti associati;
- PassOE, il documento che attesta che l'OE può essere verificato tramite AVCPASS;

- Ricevuta attestante il pagamento del contributo ANAC per l'Operatore Economico.

14.1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La istanza di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato predisposto dalla Stazione appaltante.

Nella istanza di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio .

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara,
- di essere edotto che gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 62/2013 "Regolamento recante il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo n. 165" e dal Codice di comportamento comunale trovano applicazione nei propri confronti e nei riguardi dei propri collaboratori, per quanto applicabile, pena la risoluzione del contratto;
di accettare il patto di integrità. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011;
- *[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]* il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 29.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione della presente lettera di invito.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura [e ove la stazione possenga un collegamento adeguato ad acquisire la visura camerale contenente l'indicazione dei poteri dei procuratori inserire anche la seguente frase: oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura].

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo di cui allo schema allegato.

Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

14.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;

3) il contratto di avvalimento.

14.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
 - dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili,
- che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15. OFFERTA TECNICA

All'interno della sezione offerta tecnica dovrà essere inserita la proposta progettuale, elaborata, a pena di esclusione, secondo le caratteristiche e la natura del servizio richiesto, sulla base di quanto espressamente indicato negli atti di gara.

L'offerta progettuale, redatta in lingua italiana:

- non dovrà superare le n.20 (venti) pagine, in formato PDF e con carattere "Times New Roman 11";
- dovrà essere suddivisa in capitoli e sviluppata ed articolata secondo le modalità previste nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale ed in relazione a ciascun criterio di valutazione dell'offerta tecnica di cui al paragrafo "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica ed economica" del presente Disciplinare di gara;

Le eventuali soluzioni migliorative proposte, senza oneri per l'amministrazione e comprese nell'offerta tecnica, dovranno essere articolate in un capitolo separato

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto e deve contenere, a pena di esclusione, la relazione tecnica dei servizi/forniture offerti.

La sopra menzionata relazione dovrà contenere una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto, i seguenti elementi:

- Progetto di gestione e organizzazione dei servizi richiesti, secondo le finalità indicate capitolato;
- Procedure e modello organizzativo per l'espletamento dei servizi richiesti;
- specifiche tecniche relative all'utilizzo di imballaggi costituiti da materiali riciclati

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'articolo 68 del Codice.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

16. OFFERTA ECONOMICA

All'interno di questa sezione dovrà essere inserita la documentazione relativa all'offerta economica, da presentarsi sulla base del modulo d'offerta generato dalla piattaforma MePA e sulla base di un'autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, come indicato nell'Allegato – facsimile offerta economica; anche questa documentazione deve essere firmata digitalmente dal/i legale/i rappresentante/i, titolare/i dell'Organismo o da chi ha poteri di firma, a pena di esclusione.

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

a) ribasso percentuale, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali;

b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;

c) la stima dei costi della manodopera;

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

L'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni decorrenti dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

Non sono ammesse offerte al rialzo, plurime, condizionate o parziali.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara sarà espletata mediante procedura negoziata, secondo le modalità previste dall'art. 63 del D.Lgs 50/2016, e aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 3, lettera a) del medesimo D. Lgs secondo i seguenti parametri:

- **Offerta Tecnica: max punti 80**
- **Offerta economica: max punti 20**

Punteggio complessivo attribuibile: max 100

Ai sensi dell'art. 95 comma 12 del Codice, la Stazione Appaltante può comunque decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

Le operazioni di gara saranno esperite da una Commissione Giudicatrice, appositamente nominata, secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 77 del D.Lgs 50/2016.

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

L'Offerta Tecnica deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'impresa o, nel caso di raggruppamento di imprese, dal legale rappresentante di ogni singola impresa facente parte del raggruppamento e redatto secondo quanto richiesto dal presente Capitolato e nel quale si evincano tutti gli elementi utili per l'assegnazione dei punteggi indicati.

Metodo di Attribuzione dei Punteggi all'Offerta Tecnico-Qualitativa: la valutazione dei distinti progetti pervenuti verrà effettuata sulla base di criteri di valutazione così come qui di seguito riportati:

N. Criterio	N. Sub Criterio	Descrizione	Valore Sub Criterio	Valore Criterio
		PROGETTO GESTIONALE		30
1	1.1	Procedure, metodologie di lavoro e linee di intervento (con particolare riferimento alle linee educative e programmi per l'intero periodo previsto dall'appalto, programma tipo di una giornata educativa con differenziazioni a seconda dell'età)	10	
	1.2	Qualificazione ed esperienza del personale che si intenderà impiegare nell'appalto con indicazione del numero, monte ore lavoro,	10	

N. Criterio	N. Sub Criterio	Descrizione	Valore Sub Criterio	Valore Criterio
		formazione ed aggiornamento del personale, fermi restando gli standard minimi previsti dalla normativa regionale.		
	1.3	Attività di formazione /aggiornamento e supervisione del personale impegnato	4	
	1.4	Programma di attività relative alle pulizie quotidiane e periodiche	4	
	1.5	Modalità di verifica e controllo dell'efficacia e della qualità del servizio reso	2	
		PROGETTO EDUCATIVO		40
2	2.1	L'operatore economico dovrà proporre un progetto educativo ed una carta dei servizi aventi i requisiti richiesti dal Regolamento Regionale n. 4/2007, Tit. V, capo I, art. 53 comma 1 (nido d'infanzia) e Legge n. 107 del 13 Luglio 2015, D.L. n. 65 del 13 aprile 2017. Negli stessi dovranno esplicitarsi i valori, gli orientamenti e le finalità pedagogiche. Qualità, organicità e coerenza del Progetto Educativo	15	
	2.2	Laboratori ludici e formativi; attività, anche innovative, proposte e relativi materiali forniti, organizzazione ludico educativa dei tempi e organizzazione degli spazi e degli ambienti progetti educativi specifici (iniziative per i bambini diversamente abili, iniziative per la valorizzazione delle differenze etnico - culturali e sociali) e servizi e/o attività integrative e collaterali organizzate sulla base delle specifiche esigenze del territorio/ utenza	10	
	2.3	Qualità degli interventi di sostegno dei bambini con disabilità ed integrazione dei bambini di etnie e culture diverse	10	
	2.4	Qualità degli interventi di sostegno alla genitorialità e di coinvolgimento dei genitori	5	
3		CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ		5
	3.1	Certificazione di qualità rilasciata da Organismi accreditati. Il concorrente, se in possesso, dovrà allegare la certificazione riferita alla norma UNI 11034 "servizi all'infanzia", uno strumento rivolto alle realtà operanti nel settore dei servizi all'infanzia con bimbi compresi in fasce di età comprese tra 0 e 36 mesi e tra i 3 e i 6 anni. la norma UNI 11034 è stata elaborata con l'obiettivo primario di tutelare i bambini ed i genitori fruitori del servizio.	5	
4		GESTIONE DELLE STRUTTURE		5

N. Criterio	N. Sub Criterio	Descrizione	Valore Sub Criterio	Valore Criterio
	4.1	Il concorrente dovrà descrivere eventuali proposte migliorative che lo stesso si impegna a realizzare con propri mezzi e risorse senza maggiori oneri a carico della stazione appaltante, a titolo esemplificativo e non esaustivo: nuovi arredi e attrezzature, ecc... Il punteggio sarà attribuito sulla base della qualità, dell'utilità e del valore aggiunto delle proposte.	5	
TOTALE				80

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla **soglia minima di sbarramento pari a 40**.

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione.

In coerenza con le Linee Guida dell'ANAC in materia di Offerta Economicamente più Vantaggiosa, per gli Indicatori costituenti la Proposta Tecnico-Gestionale oggetto di valutazione secondo quanto riportato nel prospetto che precede, i relativi punteggi – ove non desumibili per puri criteri aritmetici - sono determinati mediante la media dei coefficienti, variabili fra zero ed uno, attribuiti sulla base dell'autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica dai singoli commissari secondo le specificazioni riportate nella relativa lettera di invito/Disciplinare di Gara.

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

La Commissione Giudicatrice procede ad attribuire il punteggio tecnico impiegando il metodo aggregativo compensatore ai sensi della Linea Guida ANAC n. 2 del 21.09.2016 consistente nella valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti di carattere tecnico

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

Σ_n = sommatoria).

I coefficienti V(a)_i sono determinati secondo i seguenti criteri. In particolare per gli Indicatori costituenti l'OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA sopra riportati, i relativi punteggi – ove non desumibili per puri criteri aritmetici - vengono determinati mediante la media dei coefficienti, variabili fra zero ed uno, attribuiti sulla base dell'autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica dai singoli componenti la Commissione Giudicatrice secondo la seguente progressione:

- Coefficiente pari a 0: non valutabile;
- Coefficiente pari a 0,20: valutazione non adeguata (Giudizio sintetico: il parametro valutato è ritenuto non adeguato rispetto a quanto richiesto dal relativo Capitolato d'Oneri);
- Coefficiente pari a 0,40: valutazione insufficiente (Giudizio sintetico: il parametro valutato è ritenuto insufficiente rispetto a quanto richiesto dal relativo Capitolato d'Oneri);

- Coefficiente pari a 0,50: valutazione quasi sufficiente (Giudizio sintetico: il parametro valutato è ritenuto appena sufficiente rispetto a quanto richiesto dal relativo Capitolato d'Oneri);
- Coefficiente pari a 0,60: valutazione sufficiente (Giudizio sintetico: il parametro valutato è ritenuto sufficiente rispetto a quanto richiesto dal relativo Capitolato d'Oneri);
- Coefficiente pari a 0,70: valutazione discreta (Giudizio sintetico: il parametro valutato è ritenuto discreto rispetto a quanto richiesto dal relativo Capitolato d'Oneri);
- Coefficiente pari a 0,80: valutazione buona (Giudizio sintetico: il parametro valutato è ritenuto buono valido e completo rispetto a quanto richiesto dal relativo Capitolato d'Oneri);
- Coefficiente pari a 0,90: valutazione molto buona (Giudizio sintetico: il parametro valutato è ritenuto molto buono rispetto a quanto richiesto dal relativo Capitolato d'Oneri);
- Coefficiente pari ad 1: valutazione ottima (Giudizio sintetico: il parametro valutato è ritenuto molto valido e completo, ben definito e qualificante rispetto a quanto richiesto dal relativo Capitolato d'Oneri).

Per ciascun elemento o sub-elemento sono effettuate le medie dei coefficienti attribuiti ad ogni elemento o sub-elemento da parte di tutti i Commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le altre medie. Il coefficiente definitivo così individuato è quindi moltiplicato con il rispettivo fattore ponderale.

Tutti i punteggi risultanti sono espressi sino alla SECONDA cifra decimale, senza arrotondamento. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio tecnico complessivo più alto il massimo punteggio previsto e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

All'Offerta Economica, secondo quanto indicato nelle linee guida dell'ANAC n. 2/2016, saranno assegnati massimo 20/100 di punteggio, secondo le seguenti modalità.

Il punteggio attribuito alle offerte è calcolato tramite la formula di interpolazione lineare.

$$C_i = \frac{A_a}{A_{max}}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_a = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A_{max} = ribasso percentuale più conveniente

Tale coefficiente andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile.

17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e i punteggi agli elementi quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo compensatore, secondo quanto indicato nelle linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI].

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

- P_i = punteggio del concorrente *i-esimo*;
 C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*;
 P_x = punteggio criterio X;
X = 1, 2, ..., n [indicare il valore di n, ovvero il numero di criteri di valutazione]

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente. La c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri di natura qualitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta ha luogo il giorno **18 luglio 2023 alle ore 10:00**.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno un giorno prima della data fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche.

Nelle more dell'adeguamento dei sistemi telematici alle previsioni del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.148/21, la pubblicità delle sedute è garantita:

- dalla conoscibilità delle operazioni attraverso la piattaforma;
- attraverso la comunicazione ai concorrenti delle operazioni svolte durante la seduta di gara da inviarsi, tramite piattaforma, al termine della stessa.

- mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta [indicare le modalità di collegamento].

20. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale.

Sono sottoposti alla verifica della documentazione amministrativa tutti gli operatori economici che hanno presentato istanza di partecipazione, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma agli operatori economici invitati che hanno presentato relativa offerta nei termini previsti dalla presente lettera di invito.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nella presente lettera di invito/disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 17.4.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17 e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo perentoriamente entro 5 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'articolo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste all'articolo 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19 i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al seggio di gara i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della commissione giudicatrice o struttura di supporto istituita ad hoc, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Si procede contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, a pena di esclusione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni dal suo ricevimento.

Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto avviene entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (*stand still*) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

La stipula del contratto avverrà mediante la procedura informatica del mercato elettronico con accesso dal link "dati e documenti di stipula". In tale sede, saranno gestiti tutti i dati ed i documenti richiesti per perfezionare il contratto, in particolare, l'invio del documento di stipula, firmato digitalmente.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante: <https://www.comune.taranto.it/index.php/elenco-news/13-news/4933-aggiornamento-piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione-e-dell-illegalita-2022-2024-proposte-e-suggerimenti>

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le disposizioni contenute nella L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.

L'operatore economico deve allegare una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Disciplinare e del conseguente Contratto è competente esclusivamente il Foro di Taranto.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii , del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Le informazioni relative al trattamento dei dati personali devono riguardare, in particolare:

- a) la finalità del trattamento;
- b) la base giuridica e natura del conferimento dei dati;
- c) la natura dei dati trattati;
- d) le modalità del trattamento dei dati;
- e) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;
- f) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;
- g) periodo di conservazione dei dati;
- h) i diritti del concorrente/interessato;

i) il titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati].

Si rimanda al capitolo “Adempimenti in materia di trattamento dei dati personali” del Capitolato Speciale D’appalto per ulteriori approfondimenti.